



Perugia, 12/10/2019

Tutte le Società  
Comitato Regionale Umbria  
Comitato Territoriale Umbria 1 - 2

Oggetto: **Comunicato n. 6 2019/2020 – Riconoscimento dei partecipanti alle gare**

Si ribadisce che, relativamente ai documenti validi per il riconoscimento dei partecipanti alle gare nei campionati di serie Regionale (CM – CF – DM – DF), si deve far riferimento solo ed esclusivamente a quanto riportato nel documento “Norme Umbria Generali Campionati regionali e territoriali 2019\_2020” che si riporta di seguito.

Non sarà quindi considerato valido, limitatamente ai Campionati regionali di Serie C e D maschili e femminili, il modello di autocertificazione rilasciato dai Comitati territoriali (che potrà continuare ad essere usato, salvo diverse disposizioni delle competenti commissioni gare) per le gare di serie Territoriali (1 e 2 divisione) e per i campionati di categoria.

**RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE**

Per quanto riguarda il riconoscimento, si precisa che:

- I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.

– Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimati da enti pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri.

- In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L'atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.

**L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice Sportivo.**

– E' permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

**Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare (allenatori, dirigenti, ecc.).**

In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

COGR UMBRIA  
Daniele Pecetti